Università degli Studi di Messina
Prot. n. 50511
Del 7 / 10 / 2011
Tit/Cl I / 1 Partenza
Circolare n. 31 / 2011

Università degli Studi di Messina

Ai Presidi delle Facoltà
Ai Direttori dei Dipartimenti
Ai Responsabili dei Centri Autonomi di Spesa
Ai Segretari amministrativi dei Dipartimenti e dei Centri

Ai Dirigenti:

Personale e AA.GG.
UniMe Sport
Appalti, Servizi e Patrimonio
Servizi Didattici Ricerca e Alta Formazione
Bilancio e Finanze

e, p.c. Al Magnifico Rettore
Al Collegio dei Revisori dei Conti

Oggetto: Decreto-legge del 13 agosto 2011, n. 138, convertito in legge 14 settembre 2011, n. 148. Ulteriori misure urgenti per la stabilizzazione finanziaria e per lo sviluppo.

Il decreto-legge in oggetto, che si allega, successivo alla manovra di consolidamento operata con il Decreto legge n. 98 del 6 luglio 2011, convertito in legge 15 luglio 2011 n. 111, reca un nuovo intervento correttivo sui conti pubblici, con l'obiettivo, concordato in sede europea, di conseguire il pareggio di bilancio già nell'anno 2013 e di rilanciare lo sviluppo del Paese mediante la riduzione della spesa pubblica e dei costi della politica e degli apparati istituzionali, le liberalizzazioni delle professioni e delle attività economiche e le misure a sostegno all'occupazione.

Si evidenziano le disposizioni che contengono prescrizioni di rilevante interesse per la generalità delle amministrazioni pubbliche e per le Università, contenute, in particolare, nell'art. 1 – commi 16, 18, 19, 22, 24, 29 e 32; - nell'art. 11 e nell'art. 18.

L'art. 1 è rubricato "revisione integrale della spesa pubblica".

Con il comma 16 la possibilità della **risoluzione unilaterale del rapporto di lavoro del personale delle pubbliche amministrazioni** che ha compiuto l'anzianità

massima contributiva di quaranta anni di servizio, di cui all'articolo 72, comma 11, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito con legge 6 agosto 2008, n. 133, viene **estesa anche per gli anni 2012, 2013 e 2014**.

Si ricorda che, ai sensi del comma 11 del decreto legge n. 98 del 6 luglio 2011, l'esercizio della facoltà di risoluzione unilaterale non necessita di ulteriori motivazioni qualora siano stati determinati preventivamente e in via generale appositi criteri applicativi dello stesso con atto generale di organizzazione interna.

I commi 18, 19 e 29 si occupano della **mobilità dei dipendenti pubblici**.

Si prevede, nel comma 18, al fine di assicurare la massima funzionalità e flessibilità, in relazione a motivate esigenze organizzative, la possibilità di destinare il personale avente qualifica dirigenziale ad altro incarico prima della data di scadenza dell'incarico ricoperto, prevista dalla normativa o dal contratto. In tal caso il dipendente conserva, sino alla predetta data, il trattamento economico in godimento a condizione che, ove necessario, sia prevista la compensazione finanziaria, anche a carico del fondo per la retribuzione di posizione e di risultato o di altri fondi analoghi.

Il comma 19, che inserisce il comma 2-bis all'art. 30 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, prevede che il trasferimento di un dipendente pubblico, proveniente da altra amministrazione, potrà essere disposto anche se la vacanza sia presente in area diversa da quella di inquadramento, assicurando la necessaria neutralità finanziaria.

Secondo il comma 29 i dipendenti delle amministrazioni pubbliche, su richiesta del datore di lavoro, sono tenuti ad effettuare la prestazione in luogo di lavoro e sede diversi sulla base di motivate esigenze, tecniche, organizzative e produttive con riferimento ai piani della performance o ai piani di razionalizzazione, secondo criteri ed ambiti regolati dalla contrattazione collettiva di comparto. Nelle more della disciplina contrattuale si fa riferimento ai criteri datoriali, oggetto di informativa preventiva, e il trasferimento e' consentito in ambito del territorio regionale di riferimento.

I commi 22 e 32 contengono disposizioni in materia previdenziale.

Secondo la previsione del comma 22, la liquidazione del trattamento di fine servizio dei dipendenti delle amministrazioni pubbliche è corrisposta decorsi ventiquattro mesi dalla cessazione del rapporto di lavoro. Fanno eccezione i casi di cessazione dal servizio per raggiungimento dei limiti di età o di servizio previsti dagli ordinamenti di appartenenza e di collocamento a riposo d'ufficio a causa del raggiungimento dell'anzianità massima di servizio prevista dalle norme di legge o di regolamento applicabili nell'amministrazione, per i quali la liquidazione è corrisposta decorsi sei mesi dalla cessazione del rapporto di lavoro.

Il comma 32 prevede, in caso di attribuzione dell'incarico di funzione dirigenziale di durata inferiore a tre anni, in quanto coincidente con il conseguimento del limite di età per il collocamento a riposo dell'interessato, che si faccia riferimento all'ultima retribuzione percepita prima del conferimento dell'incarico avente durata inferiore a tre anni, ai fini della liquidazione del trattamento di fine servizio, comunque denominato, e ai fini della determinazione della base pensionabile. La disposizione si applica agli incarichi conferiti successivamente alla data di entrata in

vigore del decreto-legge de quo nonché agli incarichi aventi comunque decorrenza successiva al 1° ottobre 2011.

Il comma 24 prevede che, a decorrere dall'anno 2012, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, da emanare entro il 30 novembre dell'anno precedente, sono stabilite annualmente le date in cui ricorrono le festività introdotte con legge dello Stato non conseguenti ad accordi con la Santa Sede, nonché le celebrazioni nazionali e le festività dei Santi Patroni, ad esclusione del 25 aprile, festa della liberazione, del 1° maggio, festa del lavoro, e del 2 giugno, festa nazionale della Repubblica, in modo tale che, sulla base della più diffusa prassi europea, le stesse cadano il venerdì precedente ovvero il lunedì seguente la prima domenica immediatamente successiva ovvero coincidano con tale domenica.

L'art. 11 prevede che i tirocini formativi e di orientamento possono essere promossi unicamente da soggetti in possesso degli specifici requisiti preventivamente determinati dalle normative regionali in funzione di idonee garanzie all'espletamento delle iniziative medesime. Fatta eccezione per i disabili, gli invalidi fisici, psichici e sensoriali, i soggetti in trattamento psichiatrico, i tossicodipendenti, gli alcolisti e i condannati ammessi a misure alternative di detenzione, **i tirocini formativi e di orientamento non curriculari non possono avere una durata superiore a sei mesi, proroghe comprese, e possono essere promossi unicamente a favore di neo-diplomati o neo-laureati entro e non oltre dodici mesi dal conseguimento del relativo titolo di studio.**

L'art. 18 limita alla sola classe economica il rimborso del viaggio aereo per i dipendenti delle amministrazioni pubbliche (nonché per i parlamentari, gli amministratori pubblici, gli amministratori, i dipendenti e i componenti degli enti e organismi pubblici, di aziende autonome e speciali, di aziende a totale partecipazione pubblica, di autorità amministrative indipendenti o di altri enti pubblici e per i commissari straordinari) inviati in missioni legate a ragioni di servizio all'interno dei Paesi appartenenti al Consiglio d'Europa.

Resta ferma la norma dell'articolo 1, comma 468, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (che dispone il limite della classe economica per tutti i voli all'estero per ragioni di servizio) e resta, inoltre, ferma la possibilità di rimborso di voli in classe superiore a quella economica per i voli transcontinentali superiori alle cinque ore.

Infine, invitando ad una lettura approfondita di tutto il testo del decreto legge, si accenna brevemente:

1. all'art. 2, commi 1 e 2, relativi al contributo di solidarietà, che interessa i dipendenti pubblici e i pensionati che percepiscono assegni annui superiori a euro 90.000, nonché gli altri lavoratori autonomi e dipendenti con reddito superiore a euro 300.000;
2. all'art. 2, commi 2-bis, 2-ter e 2-quater, che modificano l'aliquota ordinaria dell'imposta sul valore aggiunto (IVA) dal 20% al 21%. La nuova aliquota si applica per le operazioni effettuate a decorrere dal 17 settembre 2011 (data di entrata in vigore della legge di conversione). Per i beni mobili l'operazione si considera effettuata al momento di spedizione o consegna del bene, per i

servizi al momento del pagamento del corrispettivo. Per le operazioni effettuate nei confronti dello Stato e di altri enti pubblici, tra i quali sono comprese le Università, la variazione dell'aliquota IVA al 21% non si applica se la fattura è stata emessa e registrata prima del 17 settembre 2011;

3. al comma 4 che abbassa a euro 2.500 la soglia massima per l'utilizzo di contante, assegni trasferibili e libretti al portatore;
4. all'art. 6, commi 2, 3 e 3-bis, che reintroducono il Sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti (Sistri), che si dovrà utilizzare dal 9 febbraio 2012.

Si raccomanda la puntuale osservanza delle superiori disposizioni.

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO
(Avv. Giuseppe Cardile)

R.p.a: Dott.ssa Elvira Russo